

Comune di Macerata
Codice IPA e_6783 Codice AOO MCAB1

14 LUG. 2016

N. Prot. Illo Classifica
4364 23



INTERROGAZIONE

All'Assessore competente

Oggetto : parchimetri e obbligo di accettare anche pagamenti con carte di debito e di credito

preso atto

-che il comma 901 della Legge di stabilità 2016, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede che *"dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito";*

-che gli automobilisti in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis senza il rischio di essere multati, salvo che l'Amministrazione dimostri di non aver potuto ottemperare all'obbligo per oggettiva impossibilità tecnica;

si chiede di conoscere:

- lo stato attuale della situazione dei parchimetri dei quali sono dotati tutti i parcheggi sia su suolo sia in struttura, sia gestiti in concessione dall'APM sia gestiti da altri operatori;
- le motivazioni che determinano lo stato di inadempienza e i tempi entro i quali si intende adeguarsi alla normativa;
- se quanto disposto dall'articolo 7 del codice della strada, in particolare dal comma 1 let. f (*f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della*

sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]); e dal comma 8 (8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.), è stato attuato fornendo gli estremi dei conseguenti atti amministrativi.

Cherubini Roberto

Messi Carla

Alfei Marco